



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2012, proposto da:

Markas s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Creuso e Pietro Adami, con domicilio eletto presso Arturo Mazza in Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15;

contro

Azienda U.L.S.S. n. 19 di Adria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Zanierato e Vittorio Miniero, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15;

nei confronti di

Dussmann Service, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuela Rizzi, Filippo Martinez e Davide Moscuza, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Venezia, Santa Croce, 312/A;

per l'annullamento

- del decreto n. 376 del 29.06.2012 di aggiudicazione definitiva del servizio di ristorazione degenti e di mensa personale dipendente e/o altri soggetti autorizzati per il periodo di 2 anni;
- di tutti i verbali di gara;
- della determinazione di tutti gli atti di procedura di gara;
- nonchè per l'accertamento del diritto di Markas s.r.l., al conseguimento dell'aggiudicazione ed al subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda U.L.S.S. n. 19 di Adria e di Dussmann Service.

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Dussmann Service s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Martinez, Emanuela Rizzi, Davide Moscuza, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia, Santa Croce, 312/A.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 1350/2012) notificato il 19.09.2012 e depositato il 26.09.2012, Markas s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti relativi alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione e mensa presso l'Azienda U.L.S.S. n. 19 di Adria, aggiudicato in favore di Dussmann Service s.r.l., con decreto del direttore generale n. 376 del 29.06.2012.

2. Avverso i menzionati provvedimenti, la società ricorrente ha proposto le seguenti censure:

A) Violazione dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici. Violazione della *lex specialis* di gara. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione della *par condicio* tra i concorrenti. Difetto di istruttoria.

B) Violazione della *lex specialis* di gara. Eccesso di potere per disparità di trattamento., illogicità manifesta, sviamento di potere. Violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* che presiedono le gare pubbliche.

C) Omessa verbalizzazione delle operazioni di risigilla tura delle offerte tecniche e conservazione del loro contenuto tra una seduta e la successiva.

3. L'Azienda U.L.S.S. n. 19 di Adria si è costituita in giudizio per resistere al gravame, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dalla ricorrente.

4. Si è, altresì, costituita in giudizio la società aggiudicataria la quale oltre a ripropone, nella sostanza, le medesime argomentazioni difensive adottate dalla resistente amministrazione, ha presentato ricorso incidentale formulando la seguente censura:

A) Illegittimità della mancata esclusione di Markas per incongruità ed insostenibilità dell'offerta. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento dalla causa tipica e violazione degli artt. 87 e 88 d. lgs. 163/06.

5. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012.

DIRITTO

6. In via preliminare il Collegio deve dichiarare inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'impresa aggiudicataria, atteso che la censura in esso contenuta, con cui si deduce la presunta incongruità dell'offerta presentata dalla ricorrente, non assume, nel caso di specie, carattere escludente in quanto, da un lato, nessuna delle offerte presentate in gara ha reso necessario l'attivazione del sub procedimento di verifica dell'anomalia, dall'altro, essendo la predetta ricorrente giunta seconda in graduatoria, la stazione appaltante non era comunque obbligata ad attivare nei suoi confronti detta procedura.

7. Si può quindi passare in esame il ricorso principale.

8. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente sostiene che la società aggiudicataria avrebbe violato l'art. 38, lett. c) del d. lgs. 163/06 per aver limitato la dichiarazione relativa ai soggetti cessati dalla carica, "*alla data di cessazione dalla carica*" medesima.

Il motivo non appare fondato.

8.1. Ed invero la più recente giurisprudenza amministrativa, dalla quale il collegio non ritiene di doversi discostare, ha definitivamente chiarito che nel caso in cui la dichiarazione relativa agli amministratori cessati dalla carica venga resa dall'attuale amministratore societario, non potendo quest'ultimo conoscere con assoluta certezza tutte le vicende concernenti fatti, stati e qualità dei precedenti amministratori, tale dichiarazione può essere legittimamente resa con diciture "per quanto a conoscenza" oppure, come nel caso in contestazione, "fino alla cessazione della carica", che consentano di delimitare la responsabilità del dichiarante medesimo, ai fatti di cui egli sia in grado di

assumere con la dovuta ponderazione le conseguenti responsabilità, andando comunque a ricoprire l'intero periodo per il quale tale dichiarazione deve comunque essere resa ai sensi dell'art. 38, lett. c) del d. lgs. 163/06 (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, 10.03.2012, n. 786).

9. Con il secondo mezzo di gravame, anch'esso infondato, la ricorrente contesta le valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice all'esito dell'esame dei progetti tecnici presentati dalle imprese concorrenti.

9.1. Deve, anzitutto, essere respinta la censura con la quale si deduce una presunta superficialità della valutazione effettuata dalla Commissione di gara conseguente alla presunta brevità della seduta, non avendo la ricorrente fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il tempo impiegato sia stato insufficiente per compiere una completa ed esaustiva analisi delle offerte.

9.2. Parimenti infondato è, altresì, il successivo profilo di doglianza con cui si lamenta la violazione da parte dei componenti della Commissione dell'art. 6 del disciplinare, per aver attribuito i punteggi tecnici congiuntamente anziché singolarmente (come invece previsto dalla menzionata disposizione della *lex specialis* di gara) non trovando, invero, detta censura, positivo riscontro nella documentazione posta agli atti di causa (cfr., in particolare, il verbale della seduta del 15 giugno 2012).

9.3. Priva di pregio appare, poi, la contestata attribuzione da parte dei singoli commissari dello stesso coefficiente per ciascuno degli elementi di ogni singola offerta presentata, atteso che nessuna disposizione della *lex specialis* di gara preclude di operare una valutazione in tal senso.

9.4. Devono, altresì, essere respinti gli ulteriori profili di doglianza con cui vengono in contestazione le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara in ordine alla turnazione dei cuochi, alla distribuzione della merenda, alla scheda del dolcificante, ai menù e all'elenco dei fornitori già accreditati, non avendo la ricorrente fornito la prova che una eventuale, diversa, attribuzione dei punteggi avrebbe determinato l'aggiudicazione della gara in proprio favore.

10. Deve, infine, essere respinta la censura in merito all'inadeguata custodia dei plichi contenenti le offerte, in quanto non corredata da elementi indiziari idonei a far sospettare in concreto l'avvenuta alterazione o manomissione della documentazione di gara.

11. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, mentre quello principale dev'essere respinto.

12. In ragione della particolarità della fattispecie controversa sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
- respinge il ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)